

SCHEDA

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI

a cura di Roberta Amelio

27 ottobre 2017

PREMESSA

Il disegno di legge (di iniziativa parlamentare) è stato **approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica il 3 ottobre 2017¹**, dopo un lungo e articolato *iter* parlamentare, ed è **attualmente all'esame della Camera dei deputati**, in XII Commissione *Affari Sociali* [[A.C. 4679](#)].

Il testo - **profondamento modificato ed integrato rispetto a quello del proponente**, ad esito di un'approfondita attività istruttoria che ha visto coinvolte anche numerose organizzazioni operanti nel settore della sordità e della sordocità - ha recepito gran parte delle osservazioni e delle istanze emerse nel corso del dibattito.

Esso **si compone di 14 articoli** che disciplinano nel dettaglio una serie di principi di promozione volti a favorire - in ossequio ai fondamentali valori costituzionali della libertà e dignità della persona e dell'uguaglianza e nel rispetto dell'assoluto e inderogabile diritto alla libertà di scelta - la predisposizione e la disponibilità di strumenti e servizi efficaci per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione, in ambito:

- scolastico e universitario;
- lavorativo e formativo in genere;
- sanitario;
- artistico e culturale;
- politico.

Il provvedimento rappresenta un significativo punto di equilibrio tra le molteplici posizioni in campo riguardo ad una problematica (anche di carattere sociale) particolarmente delicata e sensibile e **costituisce una sorta di legge-quadro** recante una disciplina organica (per molti aspetti di natura essenzialmente ricognitiva dei principi già vigenti nel nostro ordinamento) finalizzata, nel complesso, a promuovere e tutelare i *'diritti di cittadinanza'* delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva in genere.

L'**obiettivo principale** è quello di dare un sostegno - il più possibile adeguato e soddisfacente - ad un settore che, da anni impegnato per la tutela e la piena integrazione delle persone sorde,

¹ PRESENTI: 197.; VOTANTI: 195.; FAVOREVOLI: 133; CONTRARI: 1; ASTENUTI: 61.

sordocieche e con disabilità uditiva in genere nonché delle loro famiglie, attende un chiaro segnale di attenzione da parte delle Istituzioni.

CONTENUTO

RICONOSCIMENTO DELLA LINGUA DEI SEGNI ITALIANA.

Per la prima volta nel nostro ordinamento si introduce un esplicito riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) come strumento in grado di favorire la **piena autonomia e inclusione sociale, economica e politica** delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, in un'ottica di **bilinguismo** tra la lingua italiana parlata e scritta e la LIS (anche tattile).

Vengono promossi l'**utilizzo e la diffusione di interventi e strumenti** (anche diagnostici e tecnologici) finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità e della sordocecità, al superamento e alla riduzione delle condizioni di svantaggio in cui si trovano le persone affette da tali patologie e alla rimozione di tutte le barriere alla comprensione, alla comunicazione e all'informazione nonché la **ricerca scientifica e tecnologica** su sordità e sordocecità in ambito linguistico, pedagogico, didattico, psicologico e neuropsicologico.

LIBERTÀ DI SCELTA E NON DISCRIMINAZIONE.

Uno dei punti chiave del provvedimento è rappresentato dal riconoscimento (e dalla valorizzazione) del principio della assoluta e inderogabile **libertà di scelta** da parte delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche e delle loro famiglie **per quanto concerne le modalità di comunicazione, i percorsi educativi e gli ausili da utilizzare** in qualsiasi ambito, sia pubblico che privato. Il diritto a scelte libere e consapevoli va assolutamente rispettato e, in ogni caso, **nessuno può essere discriminato o comunque sottoposto a trattamenti diseguali** in virtù dell'opzione personale effettuata in merito all'uso della LIS, della LIS tattile o di altri mezzi di sostegno alla comunicazione.

MISURE DI PREVENZIONE.

Quali **livelli essenziali delle prestazioni** [ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *m*), COST.] vengono promossi:

- l'uso di **strumenti idonei a prevenire e identificare precocemente la sordità e la sordocecità** (*ad es.* indagini preventive in gravidanza, *screening* neonatale, diagnosi audiologica e oculistica pediatrica), anche al fine di individuare gli interventi di protesizzazione uditiva e oculare precoce più appropriati;

- l'attivazione di **interventi di sostegno psicologico** per tutti i bambini nati o divenuti sordi o sordociechi e per le loro famiglie;
- la costituzione, nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di **centri specializzati** idonei a rendere effettive le misure di prevenzione e sostegno previste.

Inoltre, al fine di consentire il superamento e comunque la riduzione delle condizioni di svantaggio in cui si trovano le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, viene promossa l'**accessibilità di strumenti e soluzioni tecniche, hardware e software**, nonché di ausili informatici aventi le medesime finalità, tenendo conto in particolare dell'età evolutiva e delle situazioni di pluridisabilità sensoriali e psicosensoriali.

ACCESSIBILITÀ ALLA COMUNICAZIONE, ALL'INFORMAZIONE, AI LUOGHI E AGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI E AI RAPPORTI CON LA PA.

Al fine di favorire la **massima accessibilità** delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche **alla comunicazione, all'informazione, ai luoghi e agli spazi pubblici e privati nonché ai rapporti con la PA**, vengono in particolare promossi:

- la **piena accessibilità degli edifici e degli ambienti circostanti**, anche mediante l'eliminazione di barriere alla comprensione e alla comunicazione, l'adattamento di apparati e strumenti, l'implementazione di soluzioni costruttive e tecnologiche che facilitino l'accesso agli spazi interni ed esterni e il loro utilizzo nonché di sistemi di automazione e domotica;
- la **diffusione e l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione alternativa alla lingua parlata** (quali la LIS e le tecnologie per la sottotitolazione) con particolare riferimento ai programmi di informazione ed attualità, film, *fiction* e documentari, messaggi promozionali e ad ogni altro contenuto trasmesso dalle emittenti televisive pubblica e private;
- l'**accesso a tutti i servizi di emergenza e pronto intervento** mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie (ivi comprese le applicazioni mobili), ai messaggi rivolti ai cittadini, relativi a eventuali dichiarazioni di stato di emergenza e di allarme per eventi eccezionali;
- l'uso di ogni **metodologia comunicativa tra cittadini e PA accessibile e inclusiva** (*ad es.* LIS, LIS tattile e ogni strumento tecnico o informatico idoneo);
- la prestazione di **servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile** e la disponibilità di tutti i canali comunicativi e degli strumenti atti a favorire la piena fruizione dei servizi e delle risorse offerti alla generalità dei cittadini;
- la creazione e la disponibilità di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile anche nei **procedimenti giudiziari** e nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Si prevede poi che le campagne pubblicitarie istituzionali, le pagine e i portali *internet* di pubblica utilità o finanziati con fondi pubblici siano resi accessibili alle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, mediante sistemi integrati di sottotitolazione e interpretariato in LIS (e ogni altro metodo inclusivo) e che le amministrazioni pubbliche che promuovono o sovvenzionano congressi, giornate di studio e seminari ai quali partecipano persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche siano tenute a facilitare in ogni modo la loro accessibilità.

INCLUSIONE SCOLASTICA, UNIVERSITARIA E LAVORATIVA.

Al fine di garantire la piena inclusione sociale delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, vengono enucleati e dettagliati una serie di principi fondamentali volti a promuovere ed assicurare **strumenti e servizi efficaci di sostegno per la rimozione delle barriere alla comprensione e alla comunicazione**, in ambito scolastico, universitario, lavorativo e formativo in genere. In particolare si intende garantire:

- l'attivazione di servizi specifici volti al sostegno e all'inclusione degli alunni affetti dalle patologie indicate (*ad es.* **insegnante di sostegno, assistente alla comunicazione** ovvero all'**autonomia e alla comunicazione, interprete in LIS e LIS tattile**, ausili tecnologici e altre risorse e operatori in grado di assicurare la piena partecipazione e l'accessibilità alle attività scolastiche ed extrascolastiche). Al fine di disporre di professionisti qualificati per l'insegnamento della LIS e della LIS tattile e per i differenti ruoli di assistente alla comunicazione, di assistente all'autonomia e alla comunicazione e di interprete in LIS e LIS tattile, viene rinviata ad un decreto ministeriale la determinazione degli **standard nazionali dei percorsi formativi per l'accesso a tali professionalità**, con il coinvolgimento anche dei rappresentanti delle associazioni operanti nel settore;
- il **pieno accesso all'istruzione universitaria e post-universitaria** anche mediante specifiche misure e strumenti inclusivi (quali la stenotipia, il respeakeraggio, la LIS, la LIS tattile ed ogni altra metodologia) sulla base delle necessità individuali e delle eventuali opzioni personali indicate;
- l'insegnamento e l'uso, da parte degli studenti, della LIS, della LIS tattile e di tecniche, metodologie e risorse, anche informatiche, idonee a favorire la comunicazione delle (e con le) persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche;
- la **pari opportunità e accessibilità a ambienti, postazioni di lavoro**, risorse, corsi di formazione e di aggiornamento, colloqui, riunioni, interazioni con la dirigenza e i colleghi,

mediante l'utilizzo della LIS e della LIS tattile e di tutti gli strumenti e ausili idonei nonché delle nuove tecnologie (ivi comprese applicazioni, chat, e-mail e videoconferenze).

TUTELA DELLA SALUTE - ARTE, CULTURA E TEMPO LIBERO - PARTECIPAZIONE POLITICA.

Al fine di favorire la piena **accessibilità alle strutture preposte alla salute del cittadino, ai servizi sanitari, alle campagne informative e preventive** in materia di salute, al **patrimonio storico, artistico e culturale** nonché la completa fruibilità di eventi culturali e sportivi, normative, informazioni, tribune e programmi elettorali, viene promosso l'utilizzo di servizi di interpretariato in LIS e LIS tattile, di canali comunicativi e linguistici e di tecnologie innovative e inclusive di sostegno (*ad es.* sistemi di sottotitolazione, video-guide, pannelli esplicativi, ecc).

REGOLAMENTI ATTUATIVI.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento saranno adottati:

- i **regolamenti attuativi per rendere pienamente operative le molteplici misure di promozione e sostegno** previste, previo coinvolgimento delle università, degli enti di ricerca, delle associazioni di rilevanza nazionale maggiormente rappresentative per la tutela e la promozione dei diritti delle persone sorde e sordocieche, nonché delle associazioni professionali operanti nel settore;
- un regolamento recante le disposizioni di **riordino degli Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

MONITORAGGIO.

Si prevede che l'**Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità** (istituito ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18) **provveda**, nell'esercizio delle sue funzioni, **al monitoraggio della condizione delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche**, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali e predisponga una **relazione sullo stato di attuazione del presente provvedimento**, con particolare riferimento agli specifici interventi di prevenzione e identificazione attivati. A tal fine costituirà al proprio interno un apposito **gruppo di lavoro** (composto da esperti del settore) con il compito, tra l'altro, di: *a)* predisporre un **programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'inclusione** delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche; *b)* promuovere la **raccolta di dati statistici** che illustrino la condizione delle persone interessate (anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali); *c)* promuovere la **realizzazione di studi e ricerche** volti a individuare aree prioritarie verso cui

indirizzare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone affette dalle patologie indicate. Inoltre il Governo provvederà a monitorare (per il tramite delle amministrazioni competenti) l'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento e **trasmetterà ogni due anni una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure previste.**

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA.

Viene fissata una clausola di invarianza degli oneri finanziari, per cui all'attuazione delle disposizioni previste **le Amministrazioni** interessate **devono provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.